

ALESSANDRO LIMATOLA

RITO FORNERO E RECLAMO IN APPELLO: SUGGERIMENTI DI TAGLIO OPERATIVO

Sintesi

Con riferimento al procedimento di reclamo introdotto dalla riforma Fornero in ipotesi di impugnativa di licenziamento particolare rilievo assume la pronuncia della Corte di Appello di Bologna, 21 maggio 2013, n. 727, per la quale, «ancorché diversamente qualificata dal legislatore – che la definisce “reclamo” –, la particolare procedura tratteggiata dall'art. 1, co. da 58 a 61, l. n. 92/2012 è da intendersi sotto tutti i profili come una vera e propria impugnativa – dunque, un appello –, con conseguente applicabilità alla stessa delle ordinarie regole disposte dall'art. 434, co. 1, c.p.c.».

In tale ordine di idee, occorre prestare particolare attenzione, in sede di redazione del reclamo, ai canoni sostanziali/procedurali previsti dall'art. 434, co. 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, e valevole per le domande depositate dall'11.9.2012.

In particolare, è auspicabile che, all'atto della redazione del reclamo, si provveda ad analizzare, confutare e impugnare, con riferimento a capi della sentenza, le infondate argomentazioni giuridiche e fattuali fondanti la stessa, come anche a indicare le parti motivazionali, idoneamente argomentate, da inserire in sostituzione, oltre che gli elementi supportanti l'asserita denuncia di violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

In tal senso, depongono le prime decisioni della giurisprudenza di merito secondo cui la novella del 2012 ha inteso incidere profondamente sulla formulazione dell'appello, esigendo non solo la proposizione di specifiche doglianze, ma che le stesse si articolino nell'indicazione (necessariamente espressa e precisa) delle parti del provvedimento motivatamente contestate e delle modifiche (corrispondentemente motivazionali) che vengono richieste.

In altri termini, la nuova formulazione del-

la norma obbliga l'appellante a indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché è stato osservato che il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di “ritaglio” delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto – che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello – delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado.

Valga al riguardo richiamare quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Salerno, Consigliere relatore Di Maio, del 1.2.2013, n. 139, che motiva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, premettendo che l'art. 434, co. 1, c.p.c. «appare rettammente interpretabile nel senso che, per l'ammissibilità dell'appello, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, di

modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Si tratta di una decisione giammai peregrina, dal momento che la stessa richiama, in motivazione, il recente pronunciamento della Corte di Appello di Roma, Pres. est. Torrice, 15.1.2013, R.G. n. 7491/2012, secondo cui:

- la nuova formulazione dell'art. 434, co.

1, c.p.c. «impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. (Cass., 24 novembre 2005, n. 24834; Cass., 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 c.p.c.», ma, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, lascia intendere «che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice»;

- di conseguenza «non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate»;
- pertanto «l'appello per superare il vaglio

di ammissibilità di cui all'art. 434 deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, "sottocapi") che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite (profilo di causalità)»;

- tale «opzione interpretativa è l'unica a poter garantire che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, anche con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 436 bis c.p.c.», sotto tale ultimo profilo evidenziandosi che è «assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell'art. 434 c.p.c.» e che «quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto dell'art. 434 c.p.c. tanto meno discrezionale sarà la valutazione di

cui all'art. 436 bis c.p.c. e tanto più giusto sarà nel concreto il processo di appello».

Nella fattispecie esaminata dalla Corte capitolina, pertanto, è stata ritenuta l'inammissibilità di gravame che, tra l'altro:

- pur contenendo l'indicazione delle singole statuizioni non condivise, aveva «omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza»;
- non si era estrinsecato «nella produzione di prospetti contabili alternativi rispetto a quelli allegati al ricorso di primo grado e posti a base della decisione impugnata» né «in una proposta di modifica» della statuizione su capo rilevante della decisione impugnata;
- aveva mancato di «individuare il testo di una nuova pronuncia volta a modificare le argomentazioni del giudice di prime cure» in ordine ad ulteriore capo rilevante;
- aveva in via subordinata richiesto la rideeterminazione di somme senza indicare «in relazione alle singole doglianze i corrispondenti valori monetari delle diverse voci»;
- in definitiva, aveva impedito «direttamente al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali precisi termini debba essere motivata».